

Nicola D'Amico
Cristina D'Amico

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

on line



Statuti regionali

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

SINTESI E COMMENTO

Lo Statuto Speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stato adottato con Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 e successive modifiche e integrazioni. Il testo qui presentato rappresenta il testo coordinato, redatto in attesa della compilazione, da parte del Governo, del nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.



Breve storia dello Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

● Nel corso della Seconda guerra mondiale, dopo la creazione al Nord della fantomatica Repubblica Sociale Italiana fascista, sotto la giurisdizione di questa era logico che dovessero passare il Friuli e la Venezia Giulia italiane, ma gli occupanti tedeschi non lo permisero e addirittura nominarono le province orientali sotto occupazione come *Adriatisches Küstenland*, riprendendo il termine *Küstenland* da una vecchia denominazione risalente alla dominazione austriaca sulla zona. Di fatto nel Litorale Adriatico la presenza dei fascisti repubblicani fu messa in sordina e nessun provvedimento emanato da Salò ebbe validità nella Zona d'operazioni. L'Istria venne messa a ferro e fuoco; si calcola che tra l'ottobre e il novembre 1943 vennero eliminati 2000 partigiani, uccise 2500 persone inermi, arrestate 1244, mentre ne vennero avviate ai campi di sterminio 422.

● Trieste divenne “zona militare occupata” praticamente a 48 ore dall'armistizio separato italiano dell'8 settembre. Per essa aveva inizio così una *via Crucis* che doveva durare 11 anni, fino al 26 ottobre del 1954, data della cessazione del Governo Militare Alleato della Venezia Giulia (AMG-V.G.) e l'ingresso dei bersaglieri italiani.

Addirittura Zara e Lubiana furono cedute al governo fantoccio del regno fantasma di Croazia.

● Il 29 aprile 1945 i partigiani italiani occuparono Trieste. La guarnigione tedesca fu costretta ad attestarsi nel castello di San Giusto, ma l'indomani giunsero in città anche reparti di partigiani comunisti jugoslavi del maresciallo Tito. Ebbe inizio per la popolazione italiana un periodo di persecuzioni e di terrore da parte dei titini: arresti, esecuzioni sommarie e deportazioni, accompagnate da una massiccia propaganda politica contro l'Italia. Sono stati calcolati in oltre 4000 gli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria di cui non si sono più avute notizie, in quanto finiti nelle foibe del Carso o deportati senza ritorno nei campi di concentramento in Jugoslavia. Tito, finalmente, dopo 42 giorni di scor-

ribande e di foibe, abbandona il territorio triestino (11 giugno 1945). Da quel momento Trieste e fino al 14 settembre 1947, per poco più di due anni, restò governata dall'AMG-V.G. (Allied Military Government- Venezia Giulia).

● Il 15 settembre del 1947, data dell'entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi, Trieste poté tornare all'Italia, cosa che avvenne fisicamente il 26 ottobre. Ma “quanta” e “come” Trieste tornava italiana? In forza del trattato stesso, il 15 settembre 1947, la provincia di Udine e la parte occidentale di quella di Gorizia (con la città divisa in due) vennero restituite dagli anglo-americani alla sovranità italiana, e il resto della ex Venezia Giulia venne diviso in zona A di influenza angloamericana (specificamente: inglese), in cui rientrava il cosiddetto Territorio Libero di Trieste; e zona B, già occupata dall'esercito di Tito. Altre parti furono direttamente annesse alla Repubblica Popolare Jugoslava. La strana situazione fu prima rabberciata con il cosiddetto Memorandum di Londra del 1954 e poi con il trattato bilaterale Italia-Jugoslavia firmato a Osimo nel 1957.

● L'Assemblea Costituente che, alla fine della Seconda guerra mondiale (1946-1948), preparò la Costituzione della Repubblica italiana prese atto del fatto che alcune Regioni, per le loro origini storiche e la etnia delle loro popolazioni, avevano necessità – per esprimere in pieno i valori di eguaglianza e di democrazia cui la Costituzione stessa si ispirava – di godere di particolari tutele e di conservare peculiari caratteristiche giuridiche e amministrative.

La Costituzione della Repubblica, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, così si espresse all'art. 116:

Art. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Valle d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.(...)

Lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia fu sancito dalla Legge Costituzionale nazionale n. 1 del 31 gennaio 1963 e successivamente aggiornato automaticamente in base alle prescrizioni delle suc-



cessive leggi della Repubblica del 1972 (definizione dei poteri regionali), del 1979 (leggi cosiddette “Bassanini” sulla nuova organizzazione dell’amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici e del 2001 (legge costituzionale di modifica del Titolo V della Costituzione).



Il Territorio

La Regione comprende i territori delle attuali province di **Gorizia** e di **Udine** e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muglia, San Dorligo della Valle e Sgonico. La Regione ha per capoluogo la città di **Trieste**.



SINTESI

Lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, data la sua particolare complessità, derivante anche dalla leggi che lo attuano e integrano, è stato qui sintetizzato dagli autori di “Cittadinanza e Costituzione”, volume del quale questo testo fa parte integrante on line. Non ne necessita, quindi, qui una nuova sintesi. Si ricorda, tra l’altro che lo Statuto non esaurisce l’identità della Regione, che va vista anche in armonia con la legge a tutela delle minoranze di etnia e lingua diverse.



COMMENTO

Non si sorprenda il giovane lettore se la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha provveduto ancora a stilare un nuovo Statuto. Avrebbe dovuto farlo, dopo le leggi del 1972 e del 2001, che attuano la Costituzione per la parte che riguarda la potestà legislativa delle Regioni e il ruolo stesso di queste, alla luce della nuova concezione dello Stato. Questo, infatti, diventa una delle istituzioni

della Repubblica, che non è più quella da cui tutto discende, ma quella alla quale sono solo riservate le grandi scelte, come la definizione dei valori fondamentali: la difesa, la sicurezza della Nazione e i rapporti più delicati con gli Stati esteri (infatti, non è escluso un rapporto diretto delle singole Regioni con Stati esteri in materia di rapporti di particolare amicizia, culturali, economici, turistici.

La verità è che la Regione Friuli-Venezia Giulia, essendo una Regione autonoma a regime speciale, è stata formata con una Legge costituzionale e solo una Legge costituzionale ne può modificare lo Statuto, sempre d’intesa con gli organi regionali. È capitato, dunque, che una bozza di nuovo Statuto è stata trasmessa al precedente Governo (Prodi II) poco prima che lo stesso cadesse. Il nuovo governo non ha ancora esaminato la detta bozza.

Ma la Regione non è stata con le mani in mano. Con due leggi del 2003 (la n. 5 e la n. 17) ha provveduto ad adeguare da sé lo Statuto, senza modificarlo – ma modificandolo nella sostanza – in materie delicatissime e non procrastinabili, come quelle della

partecipazione popolare (referendum) e della elezione a suffragio universale del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, secondo regole fissate da Leggi dello Stato cui rifarsi automaticamente.

Lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia non contiene retoriche dichiarazioni di principio, ma si ispira esplicitamente ai valori e ai principi espressi nella I Parte della Costituzione della Repubblica e si limita a fissare i propri ordinamenti e le garanzie che offre allo Stato e che da esso pretende, in ragione della propria storia e dei propri bisogni.



Organi della Regione

- Sono organi della Regione:
 - **il Consiglio regionale,**
 - **la Giunta regionale**
 - **il Presidente della Regione**

‣ IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento. Attualmente i Consiglieri sono 59.

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

‣ LA GIUNTA REGIONALE

La Giunta regionale è eletta dal Consiglio ed è costituita dal Presidente e da assessori effettivi, in numero non superiore a 10.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

‣ IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

L'Ufficio di **Presidente della Regione** o di assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica. Al **Presidente della Regione** ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica. Il Presidente della Regione :
 a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività, soprintende agli uffici e servizi regionali;
 b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
 c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale.

Il **Presidente della Regione** interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Il **Presidente della Regione** presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 10, uniformando-



si alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.

Il **Presidente della Regione** risponde della attività diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.

I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non sono definitivi.



L'iniziativa legislativa (chi propone, chi emana, chi promulga).

La partecipazione popolare alla formazione (e alla abrogazione) delle leggi.

L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila.

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.

La legge regionale è promulgata dal **Presidente della Regione**.

La legge regionale è sottoposta a **referendum** popolare per l'abrogazione totale o parziale, qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli provinciali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio della Regione.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione.

La proposta soggetta a **referendum (approvativo)** è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Le altre modalità per l'attuazione del referendum sono determinate dalla legge regionale prevista dall'articolo 5 dello Statuto.

Gli elettori possono richiedere un **referendum abrogativo** o la formazione di nuove leggi attraverso il **referendum propositivo**.

APPENDICE



Lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e la scuola

LEGISLAZIONE ESCLUSIVA

Articolo 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica (1), con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

(...)

14) **istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.**

LEGISLAZIONE CONCORRENTE

Articolo 5

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

(...)

15) **istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;**

Articolo 6

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

1) **scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;**

- La Regione Friuli-Venezia Giulia, fu mutilata dal trattato di pace seguito alla fine della Seconda guerra mondiale e non presentò, quindi, all'alba della Repubblica italiana, particolari pericoli di separatismi,

ma se mai, tragici problemi di difesa dell'italianità, essendo stati i confinanti già ampiamente soddisfatti in base alla mai dimenticata regola del *vae victis*, "guai ai vinti!". La neonata Regione, che contava la fusione di due entità culturali non omogenee, non ottenne, di conseguenza, alcuna particolare forma di potere legislativo. Né le tensioni internazionali, soprattutto con la ex Jugoslavia, come il trattamento vessatorio imposto alle nostre popolazioni venute a far parte della sua giurisdizione, spinsero il nostro legislatore a soffermarsi più di tanto nella considerazione delle minoranze etniche e linguistiche restanti nella giurisdizione della Repubblica italiana. Tanto che a precisare tali diritti si dovette provvedere con successiva legge.

● Ebbene, in materia di istruzione, la Regione Friuli-Venezia Giulia ottenne solo potestà legislativa concorrente e solo nel campo dell'istruzione artigiana e professionale. Per gli altri percorsi scolastico-formativi, la sua potestà restò limitata a quella di dettare norme solamente integrative. In virtù del combinato disposto degli articoli citati nel riquadro che precede, della Legge regionale 19 luglio 1961 n. 1012 e del Decreto del Presidente della Regione 15 marzo 1964 n. 478, furono istituite nel territorio triestino e goriziano *scuole elementari in lingua slovena*, con particolari programmi didattici.

● Nonostante l'avarizia dello Stato nei confronti della concessione di poteri in materia scolastica alla Regione Friuli-Venezia Giulia, le scuole di questa Regione sono indicate dalle inchieste internazionali (OCSE per prima), tra le migliori del mondo

occidentale. Ciò lo si deve soprattutto all'azione di considerazione e di stimolo che la Regione ha saputo mostrare nei confronti degli insegnanti e all'azione di sostegno in ogni campo data all'istruzione pubblica.

● La legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, all'art. 7, commi 8 e seguenti, reca disposizioni concernenti i programmi di intervento della Regione, per obiettivi di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell'azione pubblica in materia di offerta di servizi al sistema scolastico. Nel corso di questi anni il criterio guida che la Regione ha assunto come strategico per l'intervento di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa delle scuole, è riscontrabile nel riconoscimento della centralità dell'autonomia come motore dell'innovazione, con particolare riguardo all'autonomia didattica, in vista della qualità formativa.

Interventi costanti della Regione investono ogni anno la formazione in regime di apprendistato, l'orientamento scolastico, iniziative per contrastare l'evasione dell'obbligo scolastico (che qui, contrariamente a quanto avviene al Sud è spesso provocata da una maggiore attrazione del lavoro precoce, cioè da fonti di benessere – che gratificano oggi e compromettono il futuro – invece che di indigenza).

Per quanto sopra rimandiamo al sito ufficiale della Regione, ricco di informazioni aggiornate, utili anche per partecipare tempestivamente ai bandi che consentono alle scuole di attingere a fondi nazionali ed europei per la realizzazione al meglio delle loro iniziative formative .



STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Il testo qui riprodotto è quello della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pubblicata nella G.U. n. 29 dell'1 febbraio 1963, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni apportate dalle seguenti leggi: legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 (G.U. n. 63 del 7.3.1972); legge 6 agosto 1984, n. 457 (G.U. n. 223 del 14.8.1984); legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 (G.U. serie generale n. 87 del 14.4.1989); legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (G.U. serie generale n. 226 del 25.9.1993); legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. serie generale n. 303 del 28.12.1996); legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (G.U. serie generale n. 26 dell'1.2.2001); legge 27 dicembre 2002, n. 289 (G.U. - supplemento ordinario - n. 305 del 31.12.2002).

TITOLO I COSTITUZIONE DELLA REGIONE

Articolo 1

Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.

Articolo 2

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico. La Regione ha per capoluogo la città di Trieste. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Articolo 3

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

TITOLO II POTESTÀ DELLA REGIONE

CAPO I - POTESTÀ LEGISLATIVA

Articolo 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'**ordinamento giuridico della Repubblica**

blica (1), con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha **potestà legislativa** nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (2);
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) **istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.**

Articolo 5

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali

stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;]
- 2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;
- 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;
- 4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
- 5) ordinamento e circoscrizione dei Comuni;
- 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
- 8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;
- 9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
- 10) miniere, cave e torbiere;
- 11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
- 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
- 13) polizia locale, urbana e rurale;
- 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4^a e 5^a categoria;
- 15) **istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;**
- 16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
- 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
- 18) edilizia popolare;
- 19) toponomastica;
- 20) servizi antincendi;
- 21) annona;
- 22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Articolo 6

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

- 1) **scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;**
- 2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;
- 3) antichità e belle arti tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà.

Articolo 7

La Regione provvede con legge:

- 1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
- 2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
- 3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

CAPO II - POTESTÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 8

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.

Articolo 9

La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.

Articolo 10

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il **Presidente della Regione**.

Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.

Articolo 11

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.



I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'articolo 58.

Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

TITOLO III ORGANI DELLA REGIONE - COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

CAPO I - ORGANI DELLA REGIONE

Articolo 12

Sono organi della Regione: il **Consiglio regionale**, la **Giunta regionale** e il **Presidente della Regione**.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, **la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, (...)** nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del **referendum** regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

[N.d.a.) *In base alla legge 18 giugno 2003 N. 17 il consiglio regionale e il presidente della regione sono eletti contestualmente a suffragio universale diretto*]

Consiglio regionale e Presidente della Regione sono eletti direttamente e contestualmente, mentre i componenti della Giunta sono nominati e revocati dal Presidente eletto; il sistema elettorale garantisce alle liste che sostengono il Presidente eletto la maggioranza dei seggi del Consiglio (attraverso l'attribuzione, se necessario, di un premio di maggioranza); regola secondo cui le dimissioni del Presidente (ed "ogni altra ipotesi di cessazione della carica presidenziale", come

Consiglio regionale e Presidente della Regione sono eletti direttamente e contestualmente, mentre i componenti della Giunta sono nominati e revocati dal Presidente eletto; il sistema elettorale garantisce alle liste che sostengono il Presidente eletto la maggioranza dei seggi del Consiglio (attraverso l'attribuzione, se necessario, di un premio di maggioranza);

regola secondo cui le dimissioni del Presidente (ed "ogni altra ipotesi di cessazione della carica presidenziale", come

Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

CAPO II - IL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 13

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Articolo 14

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal **Presidente della Regione** e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del **Presidente della Regione** in carica.

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

Articolo 15

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, **ovvero di membro del Parlamento europeo**. Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge dello Stato.

Articolo 16

I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 17

Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione».

Articolo 18

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto,

alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza, con la elezione del Presidente, di due vice-presidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.

L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.

Articolo 19

Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.

Articolo 20

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il **Presidente della Regione** o un quarto dei consiglieri.

(...)

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Articolo 21

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Articolo 22

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando non sia in grado di funzionare. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato



dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento. Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale

Articolo 23

L'invito a sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione previsto dal primo comma dell'articolo 22, è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

CAPO III - FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 24

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Articolo 25

Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Articolo 26

Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.

I progetti sono inviati, dal **Presidente della Regione**, al Governo per la presentazione alle Camere. Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

CAPO IV - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI

Articolo 27

L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila.

Articolo 28

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.

Articolo 29

Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è (...) promulgata 30 giorni dopo la Comunicazione(...)

Articolo 30

(...)

Articolo 31

La legge regionale è promulgata dal **Presidente della Regione** con la formula: «Il Consiglio regionale ha approvato, il **Presidente della Regione** promulga la seguente legge». Al testo della legge, segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Articolo 32

La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Uffi-

ziale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Articolo 33

La legge regionale è sottoposta a **referendum** popolare per l'abrogazione totale o parziale qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli provinciali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio della Regione.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Le altre modalità per l'attuazione del referendum sono determinate dalla legge regionale prevista dall'articolo 5 del presente Statuto.

CAPO V IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

Articolo 34

La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

(La Giunta regionale è eletta dal Consiglio ed è costituita dal Presidente e da assessori effettivi, in numero non superiore a 10).

Articolo 35, 36, 37, 38, 39, abrogati

Articolo 40

L'Ufficio di **Presidente della Regione** o di assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica.

Articolo 41

Al **Presidente della Regione** ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica.

CAPO VI FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Articolo 42

Il Presidente della Regione:

- rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività, soprintende agli uffici e servizi regionali;
- promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale.

Articolo 43

(abrogato)

Articolo 44

Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Articolo 45

Il Presidente della Regione presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.

Il Presidente della Regione risponde della attività diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.

I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non sono definitivi.

CAPO VII FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 46

Spetta alla Giunta regionale: deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attività amministrativa per gli



affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'articolo 34; amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi.

[Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. m, della l. cost. 2/2001. (N.d.a.: in sostanza, le competenze sono assunte in massima parte dal Consiglio regionale)]

Articolo 47

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazioni dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione. La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

TITOLO IV FINANZE - DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE

Articolo 48

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

(...)

Articolo 55

Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato:

- 1) le foreste;
- 2) le miniere e le acque minerali e termali;
- 3) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.

Articolo 56

Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

niali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Articolo 57

Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli articoli 55 e 56 e le modalità per la loro consegna alla Regione.

TITOLO V CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Articolo 58

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.

TITOLO VI ENTI LOCALI

Articolo 59

Le Province ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Le Province ed i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.

Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

Articolo 60

Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.

(...)

TITOLO VIII DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 63

Per le modificazioni del presente Statuto si applica la

procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

(...)

LEGGE 23 FEBBRAIO 2001, N. 38 NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.56 dell'8 marzo 2001)

Articolo 1

(Riconoscimento della minoranza slovena)

1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi

proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Articolo 2

(Adesione ai principi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie)

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:
 - a) **il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;**
 - b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;
 - c) la necessità di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;
 - d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

Articolo 3

(...)